

è autorizzato, fra l'altro, a concedere mutui a società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore dei propri soci e, a norma dell'art. 62 dello stesso C. C., tali mutui, se garantiti con prima ipoteca, possono essere accordati fino a concorrenza del 75% del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area edella spesa prevista per le nuove costruzioni.

Il Direttore generale sottopone le suddette al Consiglio perché voglia decidere, in linea di massima, in merito all'accoglimento, o meno, della richiesta stessa.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, approva la proposta.

D- Rattizzazione del debito del Comune di Castelvecchio Subequo

Il Direttore generale riferisce che, con deliberazione del 1° giugno 1939, il Consiglio consente che il debito del Comune di Castelvecchio Subequo verso l'Istituto, in dipendenza del mutuo di Lire 200.000 a suo tempo concesso al Comune stesso, debito relativo al periodo agosto-dicembre 1939, venisse conglobato nel residuo mutuo da ammortizzarsi, giusta precedente au-